

COMUNE DI MAGLIONE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Tel. 0161/400123 – fax 0161/400257
Piazza XX Settembre n. 4 - MAGLIONE

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 del 30 aprile 2015

OGGETTO: Presa d'atto del Piano di Razionalizzazione delle Società partecipate.

L'anno duemilaquindici, addì trenta del mese di aprile, alle ore 18,00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e notificati a norma di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, del quale sono membri i Signori:

	PRESENTE	ASSENTE
1. CAUSONE Pier Franco	☒	☐
2. FIORENZA Franca	☒	☐
3. GARRONE Diego	☒	☐
4. SANTIA' Simona	☒	☐
5. CAUSONE Silvia	☒	☐
6. CAVALLO Francesco	☐	☒
7. ARROBBIO Valeria Maria	☒	☐
Totale PRESENTI/ASSENTI:	6	1

Giustificano l'assenza: ----

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Luigi CUNTI, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Pier Franco CAUSONE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 30.04.2015

OGGETTO: Presa d'atto del Piano di Razionalizzazione delle Società partecipate.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Luigi CUNTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, sulle competenze dei Consigli Comunali, nelle quali rientra l'argomento oggetto della presente deliberazione;

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.;

PREMESSO CHE:

- dopo il c.d. *"Piano Cottarelli"*, ovvero il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 23.12.2014, n. 190) ha imposto agli enti locali l'avvio un *"processo di razionalizzazione"* che possa produrre i suoi risultati già entro fine 2015;
- il comma 611 dell'art. 1 della legge n. 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*, gli enti locali debbano avviare un *"processo di razionalizzazione"* delle società e delle partecipazioni, dirette ed indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il predetto *"processo di razionalizzazione"*:
 1. eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
 2. sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 3. eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 4. aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 5. contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

COMUNE DI MAGLIONE

Città Metropolitana di Torino

Piano di razionalizzazione delle società partecipate.

(Art. 1, commi 611 e segg., della legge 23.12.2014, n. 190)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il c.d. *"Piano Cottarelli"*, ovvero il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 23.12.2014, n. 190) ha imposto agli enti locali l'avvio un *"processo di razionalizzazione"*, che possa produrre risultati già entro la fine del 2015.

Il comma 611 dell'art. 1 della legge n. 190/2014, infatti, dispone che, allo scopo di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*, gli enti locali debbano avviare un *"processo di razionalizzazione"* delle società e delle partecipazioni, dirette ed indirette, che permetta di conseguire una significativa riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali a cui si deve ispirare il suddetto *"processo di razionalizzazione"*:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o svolte da altre similari a quelle società partecipate o da enti pubblici strumentali, operazioni di fusione o anche mediante internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 dell'art. 1 della legge n. 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, definiscano ed approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. n. 33/2013). Pertanto, nel caso sia omessa, è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. n.33/2013).

Come sopra precisato, la richiamata legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di *"partecipazione dell'ente locale a società di capitali"*.

Per osservare in modo letterale il citato comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte *"su proposta"* proprio del sindaco.

3. Attuazione

Il piano operativo approvato dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio, che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 dell'art. 1 della legge di stabilità 2015 precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *"per espressa previsione normativa"*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *"non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria"*.

Il comma 614 dell'art. 1 della legge n. 190/2014 estende l'applicazione ai piani operativi in esame dei commi 563-568-ter dell'art. 1 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Si riassumano i contenuti principali di tale disciplina:

- (co. 563): le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore. La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.
- (co. 565): nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.
- (co. 566): entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.
- (co. 567): per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

- (co. 568-bis): le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge n. 68/2014, di conversione del DL n.16/2014), gli atti e le operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge n. 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge n. 244/2007, che recano il divieto generale di *"costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, *una tantum*, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'Ente

Le partecipazioni societarie:

Il Comune di Maglione partecipa al capitale delle seguenti società:

- | | |
|----|---|
| 3. | 1. Società Canavesana Servizi s.p.a., con sede ad Ivrea, con una quota dello 0,46%; |
| 4. | 2. Società Metropolitana Acque Torino s.p.a., con sede a Torino, con una quota dello 0,00002%; |
| 5. | 3. Società Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli s.p.a., con sede in |
| 6. | Biella, con una quota dello 0,23%. |

A.T.A.P. SPA – Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli
Viale Macallè, 40 – 13900 Biella
Codice Fiscale/Partita Iva: 01537000026 – R.I. 01537000026 – R.E.A. n. BI-145974
Capitale Sociale € 13.025.313,80 i.v.
Tel. 0158488411 – Fax 015401398 – [e-mail segreteria@atapspa.it](mailto:segreteria@atapspa.it)
Pubblica Elettronica Certificata: atapspa@cert.atapspa.it

Altre partecipazioni ed associazionismo:

Per completezza di informazioni, si precisa che il Comune di Maglione partecipa al Consorzio socio-assistenziale IN.RE.TE. di Ivrea ed al Consorzio Canavesano Ambiente di Ivrea, che, trattandosi di "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, non sono oggetto del presente piano.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. Società Canavesana Servizi s.p.a.

La Società Canavesana Servizi s.p.a. (siglata S.C.S.), di cui fanno parte 57 Comuni soci dell'area canavesana della provincia di Torino, si occupa di raccolta e smaltimento dei rifiuti e di igiene urbana. Ha sede in Via Novara 31 /A - 10015 Ivrea (TO) P.I./C.F./N.I. 06830230014 del Registro delle Imprese di Torino - R.E.A. 815749 Capitale Sociale i.v.Euro 909.464,64 - E-mail: scs@scsivrea.it
Da sempre attenta alle problematiche ambientali; nel corso di questi anni ha sviluppato numerosi progetti volti a incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti, ottenendo lusinghieri risultati sia a livello provinciale che a livello nazionale.

Per raggiungere questi obiettivi la Società ha investito molto in attrezzature, risorse umane e impianti. Di essa il Comune di Maglione detiene una partecipazione azionaria, parametrata al numero degli abitanti, pari allo 0,46%. La **Società Canavesana Servizi s.p.a.** è il risultato della trasformazione del Consorzio di Igiene Urbana, di cui l'AUDI era l'Azienda operativa, in una Società per Azioni i cui soci sono i comuni. Il Consorzio sorto nel 1978 tra i Comuni di Ivrea, Montalto e Banchette era arrivato negli anni a comprendere 31 Comuni, a cui se ne sono aggiunti 13 nel 1994 e 13 nel 2000. Attualmente, la **Società Canavesana Servizi s.p.a.** gestisce per 57 Comuni, i servizi di Igiene pubblica, tra i quali la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché le raccolte differenziate. L'allargamento della Società ha portato significativi vantaggi nella razionalizzazione dei servizi, favorendo una maggiore collaborazione tra i Comuni Soci. Oggi, S.C.S. s.p.a., si presenta come un'azienda dinamica che fornisce servizi per circa 110.000 abitanti con l'obiettivo continuo di migliorare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti con particolare attenzione alla raccolta differenziata. I criteri proposti dal comma 611 dell'art. 1 della legge n. 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d). La Società Canavesana Servizi s.p.a., di fatto, rappresenta lo strumento operativo dei Comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni strumentali. E' intenzione di questa Amministrazione, pertanto, di mantenere la partecipazione, seppur estremamente minoritaria, nella società di che trattasi.

2. Società Metropolitana Acque Torino s.p.a.

La Società Metropolitana Acque Torino s.p.a. (siglata SMAT S.P.A.), è leader nel campo del servizio idrico integrato dove opera attraverso la progettazione, la realizzazione e la gestione di fonti diversificate di approvvigionamento idrico, impianti di potabilizzazione tecnologicamente avanzati, impianti di depurazione e riuso delle acque reflue urbane, reti di raccolta, depurazione e riuso e impianti di cogenerazione e recuperi energetici.

La SMAT S.P.A. è impegnata a perfezionare il programma di gestione integrata delle risorse idriche come previsto dalla legge n. 36/1994, e, a partire dal 2004, insieme con la Società ACEA di Pinerolo, è affidataria da parte dell'Autorità d'Ambito Territoriale Torinese (ATO 3) della gestione di tutto il ciclo dell'acqua sul territorio dell'ATO 3, di cui fa parte anche il Comune di Maglione.

Nel 2004 l'Autorità d'Ambito 3 Torinese ha affidato la titolarità della gestione del servizio a SMAT S.P.A. e Acea Pinerolese con l'intento di arrivare poi ad un unico soggetto gestore. Nel 2007 la Conferenza dell'Ambito 3 Torinese ha confermato SMAT S.P.A. quale Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato nell'ambito ottimale Torinese e di ACEA quale gestore salvaguardato operativo nel territorio storicamente di riferimento.

La SMAT S.P.A. attualmente gestisce le fonti d'approvvigionamento idrico, gli impianti di potabilizzazione e distribuzione di acqua potabile, le reti di raccolta, depurazione e riuso dei reflui urbani, per un bacino d'utenza che alla fine del 2010 ha raggiunto 286 Comuni e oltre 2 milioni di abitanti serviti.

Della predetta Società il Comune di Maglione detiene una partecipazione azionaria, parametrata al numero degli abitanti, pari allo 0,00002%

I criteri proposti dal comma 611 dell'art. 1 della legge n. 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d). La Società SMAT S.P.A. s.p.a., di fatto, rappresenta lo strumento operativo dei Comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni strumentali.

E' intenzione di questa Amministrazione, pertanto, di mantenere la partecipazione, seppur estremamente minoritaria, nella società di che trattasi.

3. A.T.A.P. SPA – Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli

L'Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli S.p.a. (siglata ATAP S.P.A.) con sede in Viale Macallè, 40 – 13900 Biella -Codice Fiscale/Partita Iva: 01537000026 – R.I. 01537000026 – R.E.A. n. BI-145974 -Capitale Sociale € 13.025.313,80 i.v. -Tel. 0158488411 – Fax 015401398 – e-mail segreteria@atapspa.it -Posta Elettronica Certificata: atapspa@cert.atapspa.it, svolge diverse attività nell'ambito dei trasporti pubblici. L'impegno principale della società è la gestione del servizio di trasporto pubblico locale, alla quale affianca un servizio di noleggio autobus da rimessa, la gestione della funicolare di Biella Piazza per il comune di Biella e delle aree di sosta a pagamento nel Comune di Vercelli.

Il *core business* di ATAP S.P.A., come si è detto, è il servizio di trasporto pubblico locale, che l'azienda gestisce principalmente per le province di Vercelli e Biella, oltre ai comuni di Vercelli, Biella (in forma di servizio integrato con la rete extraurbana) ed alcune tratte della provincia di Torino, nelle quali rientrano quelle che interessano il Comune di Maglione, in provincia di Torino, a cui è garantito il collegamento soprattutto con Torino ed Ivrea. Il servizio di TPL è regolato da un contratto di servizio stipulato direttamente con le province di Biella, Vercelli e Torino per quanto concerne il servizio extraurbano, e con i comuni di Vercelli e Biella per il trasporto urbano.

Della predetta Società il Comune di Maglione detiene una partecipazione azionaria, parametrata al numero degli abitanti, pari allo 0,23%.

I criteri proposti dal comma 611 dell'art. 1 della legge n. 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d). La Società ATAP S.P.A., di fatto, rappresenta lo strumento operativo degli Enti Locali associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni strumentali quali quella del trasporto pubblico locale.

E' intenzione di questa Amministrazione, pertanto, di mantenere la partecipazione, seppur estremamente minoritaria, nella società di che trattasi.

In ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 612 dell'art.1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il presente piano è trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti e pubblicato sul sito internet del Comune di Maglione, nella sezione "Amministrazione Trasparente", categoria "Enti Controllati".

Maglione, 31 marzo 2015

IL SINDACO
(Pier Franco CAUSONE)



COMUNE DI MAGLIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio
del 4 APR 2015

senza opposizioni.

IL 4 APR 2015



IL MAGLIONE COMUNALE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Franca FIORENZA

IL PRESIDENTE
F.to Pier Franco CAUSONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luigi CUNTI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000)

N. 140 Reg. Pubb.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 22 MAG. 2015 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li 22 MAG. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luigi CUNTI

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 22 MAG. 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the Segretario Comunale.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☒ La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.

☐ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
